Articolo 8

Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies* del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.

3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:

a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;

b) un'azione dell'ESMA, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.

5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:

a) durante il periodo concesso per il pagamento;

b) fintantoché l'esecuzione del pagamento sia sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e del controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 38 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 9

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.

2. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l'ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.

3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

Articolo 10

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
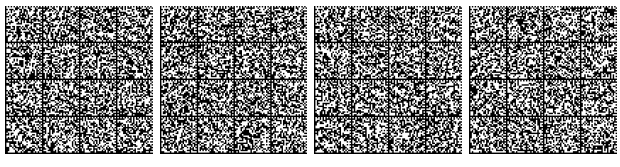
22CE1430